



AutoServizi Cerella s.r.l.

(P. IVA 00091920694) – Corso Mazzini, 619 – 66054 – Vasto (CH)

e-mail: autoservizicerella@legalmail.it

Tel. 0873378788 – Fax 0873.375739

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta: artt. 59, c. 1, e 60 D. Lgs. n. 50 del 2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, normativa citata.

Bando di gara europea mediante procedura aperta per la fornitura dei nuovi autobus per AutoServizi Cerella s.r.l. , suddivisa in n. 2 lotti aggiudicabili separatamente
(Lotto 1 CIG: 9417709B50 – Lotto 2 CIG: 9417715047)

1) GENERALITA' DELL'APPALTO

1.1) STAZIONE APPALTANTE E RUP - INDIZIONE DELLA PROCEDURA - CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

AutoServizi Cerella s.r.l. (P. IVA 00091920694) – con sede legale ed operativa in Corso Mazzini, 619 – 66054 – Vasto (CH).

La procedura si svolge integralmente - *ex art.* 58, D. Lgs. n. 50/2016 - attraverso il ricorso alla piattaforma telematica di negoziazione, alla quale si può accedere mediante l'apposito link sul sito istituzionale della Società appaltante: www.autoservizicerella.eu Il recapito tempestivo dei plichi, da effettuarsi esclusivamente con modalità informatica e nel rispetto delle specifiche tecniche in piattaforma indicate, rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e per il rispetto del termine di invio della documentazione fanno fede la data e l'ora di ricezione attestate dalla piattaforma medesima.

Il RUP della procedura, ai sensi dell'art. 31, D. Lgs. n. 50/2016 è l'Ing. Giuseppe Silvestri, Amministratore Unico della Società, giusta nomina di cui all'apposito Decreto del Presidente della Regione Abruzzo.

La procedura trova apposita copertura finanziaria nel bilancio corrente già approvato e negli altri strumenti di programmazione economica pluriennale di cui la Società è dotata, ed è in parte finanziata con appositi fondi regionali per il TPL già deliberati.

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare - esclusivamente tramite piattaforma - entro e non oltre 6 giorni antecedenti la scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla gara. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase relativa alla gara di appalto, verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma, nonché all'indirizzo internet istituzionale dell'Ente entro 5 giorni dalla formulazione del quesito.

Salvo quanto disposto per la richiesta di chiarimenti di cui sopra, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi tramite PEC. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

1.2) OGGETTO DELL'APPALTO

La presente procedura di gara ha ad oggetto l'affidamento della fornitura – tramite acquisto – dei nuovi autobus per la AutoServizi Cerella s.r.l.

L'appalto consta di n. 2 lotti (Lotto 1 CIG: 9417709B50 – Lotto 2 CIG: 9417715047), ciascuno aggiudicabile separatamente, nell'osservanza delle modalità stabilite e nel rispetto degli standard ed obiettivi prestazionali minimi fissati nel Capitolato tecnico per ciascuna tipologia di mezzo (Lotto 1: fornitura di n. 2 autobus classe II - codice carrozzeria CI - Ciclo diesel (L. max 10.92 m); Lotto 2: fornitura di n. 1 autobus classe II – codice carrozzeria CI - Ciclo diesel (L. max 12,48 m).

Le proposte migliorative eventualmente presentate dalla ditte concorrenti costituiranno elemento di valutazione dell'offerta tecnica.

Resta inteso che ciascun operatore economico può presentare offerta per uno o entrambi i lotti. Entrambi i lotti possono essere aggiudicati in favore del medesimo offerente.

Si precisa, infine, che potranno partecipare alla procedura sia le case costruttrici dei mezzi, sia i rivenditori.

1.3) PROCEDURA DI GARA

Procedura aperta, ai sensi degli artt. 59, c. 1, e 60 D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa disciplinata dall'art. 95 della citata normativa.

I tempi di pubblicazione della procedura sono - conformemente alle disposizioni normative vigenti - abbreviati, in ragione dell'urgenza di addivenire all'aggiudicazione dell'appalto.

La Stazione appaltante potrà aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, qualora ritenuta congrua e corrispondente all'interesse pubblico, ai sensi dell'art. 97, c. 6, D. Lgs. n. 50/2016.

L'importo a base d'asta – IVA esclusa – sarà necessariamente oggetto di ribasso.

L'ammontare economico effettivo dell'appalto sarà conseguentemente determinato dalle risultanze emerse in sede di gara.

1.4) QUADRO ECONOMICO – LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

L'appalto in questione presenta il seguente quadro economico:

A) **Importo complessivo massimo a base d'asta: € 690.000,00 (IVA esclusa)**, costituito come segue: **Lotto 1**, di cui al CIG: 9417709B50: fornitura di **n. 2 autobus** classe II, codice carrozzeria CI – Ciclo diesel lunghezza massima m. 10,92, per un valore di **€ 460.000,00**; **Lotto 2**, di cui al CIG: 9417715047: fornitura di **n. 1 autobus** classe II, lunghezza massima m. 12,48, per un valore di **€ 230.000,00**;

B) Somme a disposizione della Stazione appaltante

B1) IVA 22% di A) € 151.800,00

B2) Oneri per pubblicazioni, compensi advisor, commissione giudicatrice, incentivi spettanti al RUP ex art. 113, c. 2, D. Lgs. n. 50/2016 nella misura dell'1% (ogni onere compreso): € 20.700,00, oltre IVA se ed in quanto dovuta;

per un importo complessivo dell'intervento stimato in € 862.500,00.

Il luogo di esecuzione della fornitura è la sede legale della Stazione appaltante ovvero il suo deposito mezzi, entrambi correnti in Vasto (CH).

1.5) CONDIZIONI DELL'AFFIDAMENTO

Con la partecipazione alla gara, i concorrenti dichiarano e accettano che l'affidamento dell'appalto resterà condizionato all'assunzione di tutti gli eventuali ulteriori oneri afferenti le variazioni che dovessero essere apportate in virtù di modificazioni normative.

1.6) ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario di ciascun singolo lotto, senza diritti di rivalsa nei confronti della Stazione appaltante, le spese di contratto, di bollo e di registrazione tutte in misura intera, nessuna esclusa od eccettuata, ancorchè anticipate dalla società AutoServizi Cerella s.r.l.

Per ciascun singolo lotto, l'aggiudicatario è inoltre tenuto, pena il risarcimento del danno, alla liquidazione *in parte qua* di tutte le spese tecniche di gara (ivi comprese le spese per la commissione giudicatrice, le spese per le pubblicazioni, gli incentivi al RUP ex art. 113, c. 2, D. Lgs. n. 50/2016 nella misura dell'1%) e, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, specificamente di quelle concernenti il compenso dell'*advisor* (pari ad euro 10.905,00 - diconsi diecimilanovecentocinque euro -, oltre IVA, CAP e rimb. forf. al 15% come per legge). La liquidazione delle competenze per l'*advisor* avverrà dietro presentazione di apposita fattura da parte del professionista. In mancanza della liquidazione di detto compenso non si potrà comunque procedere alla stipula del contratto. La liquidazione delle spese in favore dell'Amministrazione appaltante (stimate in € 3.000,00) per avverrà sotto forma di nota d'accredito e l'importo sarà quindi automaticamente stornato al momento dell'acquisto del/i mezzo/i.

Tutti gli anzidetti importi soggetti a *transaction fee* saranno addebitati per i 2/3 a carico dell'aggiudicatario del Lotto 1 e per il restante 1/3 a carico dell'aggiudicatario del Lotto 2.

1.7) DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione posta a base di gara è costituita dal presente disciplinare di gara, dal bando di gara, dai capitolati tecnici di ciascun singolo lotto, dallo schema di contratto nonché dalla modulistica predisposta dalla Stazione appaltante.

In conformità alla normativa vigente, il bando di gara è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo del committente, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul sito dell'Autorità, sulla piattaforma elettronica di negoziazione nonché su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale.

L'intera documentazione di gara indicata è disponibile gratuitamente sul sito internet della Stazione appaltante.

2) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

2.1) SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs 50/2016, in possesso degli ulteriori requisiti prescritti dal presente disciplinare, individuati al comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs 50/2016 di cui alle lettere:

- a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

- d) raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, con indicazione delle quote di partecipazione del raggruppamento medesimo;
- e) consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Per la partecipazione dei consorzi e dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di operatori economici trovano applicazione le disposizioni di cui rispettivamente agli artt. 47 e 48 del Codice.

Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Qualora la stazione appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte presentate dai concorrenti siano imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere gli stessi dalla gara.

2.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- 1) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- 2) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, o di cui all'art. 35 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “*black list*” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze.

2.2.1) REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

1. fatturato globale di impresa negli ultimi tre esercizi finanziari (2019-2020-2021) con bilancio approvato, pari ad almeno due volte l'importo presunto a base d'asta riferito al lotto per il quale si partecipa, da intendersi quale cifra complessiva nel triennio o nel minor periodo di attività dell'impresa.

2. esecuzione, nel corso dell'ultimo quinquennio, di almeno n. 3 appalti di fornitura, tramite vendita, di autobus aventi caratteristiche simili a quelle dei veicoli richiesti per un importo almeno pari a quello posto a base d'asta di ciascun lotto per il quale si partecipa.

L'operatore economico elenca nella domanda di partecipazione le forniture di autobus analoghi a quelli del lotto per il quale partecipa effettuate nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, indicando l'importo, l'anno di fornitura ed il committente.

Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso dei requisiti di cui ai punti 1) e 2), trova applicazione quanto previsto dall'art. 86 co. 4 del Codice.

Relativamente ai requisiti di fatturato, ai sensi dell'art. 83 del Codice, si precisa che gli importi sopra indicati sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, in considerazione della delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti. I requisiti richiesti sono proporzionati all'oggetto dell'appalto e tali da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e di proporzionalità.

Per i soli concorrenti con identità plurisoggettiva e per i consorzi, il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio ordinario, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso, mentre il requisito relativo al servizio di

punta deve essere posseduto, per intero, dalla mandataria/capogruppo del raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.

Nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria dovranno essere posseduti dal Consorzio oppure dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici; resta inteso che sia il Consorzio che le imprese esecutrici dovranno rendere comunque, la dichiarazione relativa al possesso o meno del requisito; resta fermo quanto previsto all'art. 47, comma 2, del Codice.

2.2.2) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

I concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro della UE residenti in Italia, devono essere iscritti nel Registro della C.C.I.A.A. o, in relazione al loro stato giuridico, in uno degli altri registri previsti dall'art. 83, comma 3, D.lgs. 50/16.

Per i cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia si applica quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 39 del Codice dei contratti.

Per i soli concorrenti con identità plurisoggettiva e per i consorzi, i requisiti di iscrizione alla C.C.I.A.A. devono essere posseduti:

a. nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o aderenti al contratto di rete;

b. nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici.

I concorrenti devono essere in possesso della certificazione di conformità a norma UNI EN ISO 9001:2000, rilasciata da organismo accreditato per la progettazione e fabbricazione di veicoli per il trasporto di persone. Tale certificazione verrà presa in considerazione solo se in corso di validità alla data dell'offerta. La S.A. riconoscerà anche i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. In relazione a tale certificazione di qualità, si evidenzia che la stessa deve essere posseduta o riferita alle case produttrici dei mezzi. Pertanto se il concorrente non è produttore dei mezzi dovrà dichiarare che la casa produttrice degli autobus offerti è in possesso di tali requisiti o, in

alternativa, accludere nella busta "A" contenente la documentazione amministrativa una dichiarazione al riguardo della stessa casa costruttrice resa ai sensi del d.P.R. 445/2000. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti (RTI) e/o di consorzi ovvero di utilizzo dell'istituto dello avvalimento, tali certificazioni o misure devono essere riferite, analogamente ai concorrenti singoli, esclusivamente alle case produttrici degli autobus offerti.

2.3) AVVALIMENTO DEI REQUISITI

Il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari e/o tecnici professionali, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (anche partecipante allo stesso raggruppamento o al consorzio) dichiarandolo espressamente nel DGUE.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. A tale fine, si ricorda che l'appalto è in ogni caso eseguito dall'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento:

- non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
- è sempre ammesso l'avvalimento all'interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziate.

Il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, trasmettere (nell'ambito della Documentazione amministrativa) i seguenti documenti:

- a) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa ausiliaria attestante:
 - l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso l'Amministrazione, di messa a

disposizione per tutta la durata del contratto di appalto delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente; - la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata;

b) Documento di gara Unico Europeo relativo altresì all'impresa ausiliaria;

c) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e necessari per tutta la durata del contratto.

Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia provvisoria.

La Stazione appaltante verificherà se l'ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice ed imporrà all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione, entro un termine perentorio che non sarà inferiore a 20 giorni, pena l'esclusione dalla gara.

3) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

L'unica modalità consentita per la partecipazione alla procedura è quella telematica.

In linea generale, conseguentemente, tutti i documenti e i moduli formati o scansionati in formato .pdf /a, con eventuale allegazione del documento di identità di altro eventuale dichiarante, sono sottoscritti a pena di esclusione, dal titolare o legale rappresentante dell'impresa concorrente con firma digitale in formato .p7m.

Si raccomanda, al riguardo, di seguire in maniera scrupolosa le indicazioni circa le modalità di presentazione dell'offerta reperibili sulla piattaforma telematica di negoziazione.

Di seguito, ad ogni buon conto, si descrivono specificatamente alcune modalità di compilazione dei plichi informatici e dei modelli.

- Documenti e modelli contenuti nel plico informatico denominato "A) - Documentazione":

L'istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare o legale rappresentante dell'impresa concorrente con firma digitale in formato .p7m. Si consiglia pertanto di compilare l'istanza, trasformarla in un formato statico [es. PDF/A nativo] e sottoscrivere il documento informatico così formato con firma digitale. Nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva, l'istanza deve essere prodotta da ciascun soggetto costituente il raggruppamento e dalle rispettive imprese esecutrici e potrà alternativamente essere firmato secondo la seguente modalità: o compilare l'istanza, trasformarla in un formato statico [es. PDF/A nativo] e sottoscrivere il documento informatico così formato con firma digitale a cura del soggetto sottoscrittore in formato .p7m; nel caso di non possesso della firma digitale da parte del soggetto sottoscrittore: compilare l'istanza, sottoscrivere la stessa, includere in calce la scansione del documento di riconoscimento del sottoscrittore e trasformare il tutto in formato "pdf". Il file così composto dovrà poi essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa concorrente;

La dichiarazione multipla dovrà essere sottoscritta dal soggetto interessato secondo una delle seguenti modalità: compilare la dichiarazione, trasformarla in un formato statico [es. PDF/A nativo] e sottoscrivere il documento informatico così formato con firma digitale a cura del soggetto sottoscrittore in formato .p7m ovvero, nel caso di non possesso della firma digitale da parte del soggetto sottoscrittore, compilare la dichiarazione multipla, sottoscrivere la stessa, includere in calce la scansione del documento di riconoscimento del sottoscrittore e trasformare il tutto in formato "pdf". Il file così composto dovrà poi essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa concorrente.

Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'impresa concorrente con firma digitale in formato .p7m. Si consiglia pertanto di compilare il DGUE, trasformarlo in un formato statico [es. PDF/A nativo] e sottoscrivere il documento informatico così formato con firma digitale. Nel caso di ATI o consorzi, il DGUE deve essere prodotto da ciascun soggetto costituente l'ATI o dal consorzio e dalle rispettive imprese esecutrici e potrà alternativamente essere firmato secondo una delle seguenti modalità: compilare il DGUE, trasformarlo in un formato statico [es. PDF/A nativo] e sottoscrivere il documento informatico così formato con firma digitale a cura del soggetto sottoscrittore in formato .p7m, ovvero, nel caso di non possesso della firma digitale da parte del soggetto sottoscrittore, compilare il DGUE, sottoscrivere lo stesso, includere in calce la scansione del documento di riconoscimento del sottoscrittore e trasformare il tutto in formato "pdf". Il file così composto dovrà poi essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa Mandataria.

Copia del PASSOE, nonché copia di tutti gli ulteriori documenti che l'operatore economico intenda allegare alla documentazione amministrativa, dovranno essere sottoscritti dal titolare o legale rappresentante dell'impresa concorrente con firma digitale in formato .p7m. Si consiglia pertanto di trasformare i suddetti documenti in un formato statico [es. PDF/A nativo] e sottoscrivere il documento informatico così formato con firma digitale.

Per quanto attiene alla polizza fideiussoria a garanzia dell'offerta, la stessa deve contenere e dichiarazioni circa le generalità, la qualifica ed i poteri di rappresentanza del funzionario o agente sottoscrittore. Qualora sottoscritta in forma digitale, è sufficiente allegare il file in formato .p7m riportante le firme di sottoscrizione dell'agente che rilascia la polizza e del titolare o legale rappresentante dell'impresa concorrente che la sottoscrive. Qualora la polizza sia sottoscritta in formato cartaceo, il documento, comprensivo delle anzidette dichiarazioni circa le generalità, la qualifica ed i poteri di rappresentanza del funzionario o agente sottoscrittore, nonché dei documenti di identità deve essere trasformato in un formato statico [es. PDF/A nativo] e il documento informatico così formato sottoscritto con firma digitale in formato .p7m a cura del titolare o legale rappresentante dell'impresa concorrente.

- Documenti e modelli contenuti nel plico informatico denominato “B) - Offerta tecnica”:

Tutti gli elaborati contenuti all'interno del plico informatico denominato “B – Offerta Tecnica” dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione, dal titolare o legale rappresentante dell'impresa concorrente con firma digitale in formato .p7m. Si consiglia pertanto di compilare tutti gli elaborati, trasformarli in un formato statico [es. PDF/A nativo] e sottoscrivere il documento informatico così formato con firma digitale. Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, gli elaborati dovranno essere sottoscritti, con firma digitale in formato .p7m, dai soggetti legali rappresentanti di ciascun operatore economico costituente l'aggregazione plurisoggettiva;

- modello contenuto nel plico informatico denominato “C) - Offerta economica”:

L'offerta economica dovrà essere, a pena di inammissibilità dell'offerta, sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'impresa offerente con firma digitale in formato .p7m. Si consiglia pertanto di compilare l'offerta economica, trasformarla in un formato statico [es. PDF/A nativo] e sottoscrivere il documento informatico così formato con firma digitale.

Nota bene: l'offerta dovrà essere inviata, esclusivamente con modalità telematica, secondo le indicazioni reperibili al link della piattaforma elettronica di negoziazione. La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione dell'offerta.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, c. 9, Codice. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.

4) SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 del Codice, è fatto divieto di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto.

5) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall'art. 93, Codice, pari al 2% dell'importo di ciascun singolo lotto per il quale il concorrente partecipa.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. in contanti, con versamento presso la Tesoreria dell'Ente;

c. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i

requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai siti internet della Banca d'Italia e/o al sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, c. 3, Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice;

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

1) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) riportare l'autentica della sottoscrizione;

3) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione appaltante, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese (art. 93, c.1, ultimo periodo del Codice), nonché di un aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinari o GEIE, dovrà riguardare tutte le imprese del raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete, consorzio, GEIE;

6) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;

d. la dichiarazione contenente l'impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice in favore della Stazione appaltante valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102, comma 2, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria).

Ai sensi dell'art. 93, c. 6, Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell'art. 93, c. 9, Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103, Codice.

L'importo della cauzione provvisoria è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art. 93, c. 7, Codice, per le percentuali ivi indicate.

Si precisa che:

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete.

6) PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITA'

I concorrenti sono tenuti al pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC). A tal fine, nonché per ogni più ampio ragguaglio in proposito, si rinvia al portale istituzionale: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> (servizio Gestione Contributi di Gara - GCG) messo a disposizione dall'Autorità medesima.

7) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'aggiudicazione della procedura aperta avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, c. 2, D. Lgs. n. 50/2016, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

Offerta tecnica = punti 70; Offerta economica = punti 30.

I punteggi saranno attribuiti da una Commissione giudicatrice, costituita da tre membri e nominata dalla Stazione appaltante ai sensi e per gli effetti degli artt. 77 e 216, c. 12, D. Lgs. n. 50/16. La terna sarà composta da commissari dotati di requisiti di competenza ed esperienza rispetto all'oggetto dell'appalto e in conformità con le disposizioni del Codice dei contratti. Tra i commissari nominati la Stazione appaltante designerà il Presidente. Al momento di assunzione dell'incarico i commissari si pronunciano in merito all'inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione. Il punteggio massimo attribuibile è di punti 100 (cento) e il calcolo dei punteggi, sia in sede di frazione che in sede di attribuzione per elemento, sarà approssimato alla seconda cifra decimale, mediante arrotondamento delle eventuali cifre successive.

I punteggi tecnici saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice sulla base degli elementi di valutazione e dei rispettivi pesi indicati nel Capitolato tecnico di ciascun singolo lotto.

E' fatta sempre salva la possibilità da parte delle ditte concorrenti di proporre migliorie tecniche rispetto agli standard qualitativi previsti nel capitolato, le quali costituiranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice.

In relazione ai criteri tecnici che, avendo carattere qualitativo, richiedono una valutazione discrezionale da parte della Commissione di gara, si procederà secondo la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

\sum_n = sommatoria.

Come indicato nelle Linee Guida n. 2 recanti “*Offerta economicamente più vantaggiosa*” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1005 del 21.9.2016, i coefficienti $V(a)_i$ sono determinati mediante l’attribuzione discrezionale di un valore (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara.

In particolare, l’attribuzione del coefficiente avverrà sulla base della seguente scala di valutazione:

Eccellente = 1

Ottima = 0,8

Buona = 0,6

Discreta = 0,4

Sufficiente = 0,2

Insufficiente = 0

Per ciascun criterio, una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

L’Offerta economica verrà valutata con attribuzione di un **punteggio massimo pari a 30 punti**, sulla base dell’importo offerto.

Il relativo punteggio Pni verrà assegnato mediante la formula:

$$Pni = (30 \times Pmin) / Pi$$

Ove:

Pi = Importo totale offerto dalla Ditta i-esima

Pmin = Importo totale minore tra tutti quelli presentati.

Si precisa infine che, al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel presente disciplinare tra i pesi dei criteri di valutazione tecnico-qualitativa e quelli di natura economico-quantitativa, se nessun concorrente ottiene, per l’intera offerta tecnica, il punteggio pari al peso complessivo dell’offerta tecnica, è effettuata la riparametrazione dei punteggi, assegnando il peso totale dell’offerta tecnica all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all’intera offerta tecnica.

Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita, conseguentemente, la graduatoria ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all’”Offerta Tecnica”. Qualora anche detti punteggi dovessero essere uguali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

8) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

A pena di esclusione, la documentazione amministrativa, la documentazione tecnica e la documentazione relativa all’offerta temporale-economica dovranno essere presentate esclusivamente in formato digitale secondo le indicazioni reperibili al sito della piattaforma elettronica di negoziazione.

L’offerta dovrà contenere in allegato solo n. 3 (tre) distinti file denominati come di seguito indicato:

“A – Documentazione”

“B – Offerta tecnica”

“C – Offerta economica”

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e per il rispetto del termine di invio della documentazione fanno fede la data e l’ora di ricezione attestate dalla piattaforma elettronica di negoziazione.

Non potrà essere imputabile alla Stazione appaltante il mancato recapito o il recapito, oltre il termine fissato, dell’offerta. Sarà cura dell’operatore economico partecipante assicurarsi dell’effettiva consegna dell’offerta, ai fini dell’ammissione alla gara faranno fede solamente la data e l’orario riportati sulla ricevuta di avvenuta consegna del sistema.

PLICO A) DOCUMENTAZIONE

Nel plico «A) DOCUMENTAZIONE» devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1) istanza di partecipazione, redatta utilizzando l’apposito modello A) predisposto dalla Stazione appaltante, secondo le prescrizioni in esso contenute, debitamente firmata dal legale rappresentante dell’impresa concorrente. Si precisa che, a pena di esclusione: nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio; nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del

raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

2) comprova di avvenuto versamento dell'imposta di bollo, ai sensi del DPR n. 642/1972, come modificato dal DL . n. 43/2013 e dalla L. n. 71/2013. Al riguardo, si precisa che il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 potrà avvenire alternativamente o: i) mediante utilizzo del modello F23, con specifica indicazione: - dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale); - dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Comune di Lentella - CF 83000350690; - del codice ufficio o ente (campo 6: COM); - del codice tributo (campo 11: 456T); - della descrizione del pagamento (campo 12: Imposta di bollo – CIG n.: come in epigrafe); o: ii) attraverso annullamento della marca da bollo, con l'indicazione della data dell'annullo (necessariamente ricompresa tra la data di pubblicazione dell'avviso di gara ed il suo termine conclusivo). A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire nella busta A) - DOCUMENTAZIONE nel primo caso la copia informatica del modello F23, nel secondo caso la scansione del documento portante la marca da bollo annullata, sottoscritto digitalmente;

3) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), redatto utilizzando l'apposito modello predisposto dalla Stazione appaltante, secondo le prescrizioni in esso contenute e di cui più ampiamente alle "*Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo*" predisposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si precisa che: nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE ciascun operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta deve compilare il proprio DGUE; nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett b) e c) del Codice, il DGUE deve essere compilato sia dal consorzio medesimo che da ciascuna impresa consorziata indicata quale concorrente; in ogni caso: le attestazioni relative ai requisiti di cui di cui all'art. 80, co. 1 e 2, del Codice, devono essere rese dal rappresentante legale/procuratore dell'operatore economico. In relazione ai soggetti cui deve essere riferita l'attestazione, si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26.10.2016. In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione. Si specifica che l'attestazione del requisito di cui di cui all'art. 80, c. 1, deve essere riferita anche a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, c. 3, cessati dalla carica

nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere riferite anche agli stessi soggetti indicati al punto precedente, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno la data di pubblicazione del bando di gara. Si precisa infine che il motivo di esclusione di cui al c. 2, dell'art. 80 del Codice, e la relativa dichiarazione devono essere riferiti a tutti soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del d. lgs. n. 159/2011. Nel DGUE - Parte III, le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti i soggetti indicati dell'art. 80 c. 2 e 3 del Codice, senza indicare i nominativi dei singoli soggetti. Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 80, c. 1 e 5 del Codice) e siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire ogni opportuna valutazione. Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

4) dichiarazione multipla, redatto utilizzando l'apposito modello predisposto dalla Stazione appaltante, secondo le prescrizioni in esso contenute concernente l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e degli ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione previsti dalla legislazione vigente. Ai sensi dell'art. 80, c. 3, Codice l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 del medesimo articolo è disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti dei soggetti in carica di seguito elencati: - titolare o direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale; - socio o direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo; - soci accomandatari o direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice; - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore/i tecnico/i o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in

accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, l'esclusione in argomento è riferita ad entrambi i soci. Si precisa che, ai sensi del comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017, le indicazioni fornite dalla norma saranno interpretate avendo a riferimento i sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della riforma introdotta dal D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e precisamente: - sistema cd. “*tradizionale*” (disciplinato agli artt. 2380-bis e seguenti del codice civile), articolato su un “consiglio di amministrazione” e su un “collegio sindacale”; - sistema cd. “*dualistico*” (disciplinato agli artt. 2409-*octies* e seguenti del codice civile) articolato sul “consiglio di gestione” e sul “consiglio di sorveglianza”; - sistema cd. “*monistico*” fondato sulla presenza di un “consiglio di amministrazione” e di un “comitato per il controllo sulla gestione” costituito al suo interno (art. 2409-*sexiesdecies*, comma 1, del codice civile). Pertanto, la dichiarazione multipla andrà resa da: a) membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza); b) membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico; c) membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico; d) altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come institori e procuratori); e) altri soggetti muniti di poteri di direzione (dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa); f) altri soggetti muniti di poteri di controllo (revisore contabile od Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6, D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la dichiarazione multipla non va resa dai membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

5) documento attestante la prestazione della cauzione con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, c. 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva. Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del c. 7 dell'art. 93 del Codice, dichiarazione

sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito e copia in carta semplice della relativa certificazione.

6) pass dell'Operatore Economico concorrente (PASSOE) di cui all'art. 2, comma 3 lett. b, delibera n. 157 del 17.02.2016 relativo al concorrente;

Ulteriori documenti per i concorrenti che partecipano in forma associata:

- nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora tali documenti non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
- nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;
- nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 2. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del

CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario, nonché della parte e della relativa percentuale di esecuzione dell'appalto. In caso di RTI verticale o misto, dovranno essere indicate le percentuali dei singoli lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; o in alternativa: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

7) comprova avvenuto pagamento contributo ANAC.

PLICO B) OFFERTA TECNICA

A pena di esclusione dalla gara, nella busta "B – OFFERTA TECNICA" il concorrente dovrà racchiudere la propria offerta che dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà essere debitamente firmata dal legale rappresentante dell'impresa offerente. Si precisa che, a pena di esclusione dalla gara: nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'offerta deve

essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio; nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Si precisa infine che - a pena di esclusione - l'offerta tecnica non può: i) rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'offerta economica, ovvero pregiudicarne - in qualsiasi modo - la segretezza; ii) comportare alcun maggiore indennizzo, rimborso, canone, adeguamento o onere comunque denominato a carico della Stazione appaltante, talché l'importo contrattuale determinato sulla base delle risultanze dell'offerta economica resta insensibile, salvo diversa previsione, all'offerta tecnica; iii) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo.

Essa dovrà comprendere:

- a) l'esatta denominazione del concorrente offerente (cognome, nome ovvero denominazione e ragione sociale) completa dell'indicazione del domicilio e/o della sede legale e dei relativi recapiti (PEC, telefono, fax, ecc.);
- b) La relazione tecnica descrittiva dell'offerta, che andrà inoltre articolata per ognuno dei criteri e sub-criteri di valutazione tecnica di cui al modello predisposto dalla Stazione appaltante. A corredo dell'offerta, potranno essere prodotte le schede tecniche di prodotto, qualora ritenuti utili dal concorrente per l'illustrazione della propria proposta

PLICO C) OFFERTA ECONOMICA

Nel plico «C) OFFERTA ECONOMICA» deve essere contenuta, a pena di esclusione, UN'OFFERTA ECONOMICA, che – redatta secondo l'apposito modello predisposto dalla S.A. – dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'impresa offerente. e dovrà essere debitamente firmata dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. Si precisa che, a pena di esclusione dalla gara: nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio; nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Essa dovrà comprendere:

- a) l'oggetto della gara;
- b) l'esatta denominazione del concorrente offerente (cognome, nome ovvero denominazione e ragione sociale) completa dell'indicazione del domicilio e/o della sede legale e dei relativi recapiti (PEC, telefono, fax, ecc.);
- c) il prezzo offerto rispetto al prezzo a base d'asta;

Nell'offerta economica tutti gli importi offerti dovranno essere indicati in cifre con 2 (due) decimali dopo la virgola. Qualora il concorrente inserisca importi con un numero maggiore di decimali, tali cifre non saranno considerate. In caso di discordanza tra prezzo indicato in cifre e prezzo indicato in lettere prevale l'importo indicato in lettere.

Nota bene: l'offerta economica formulata include il costo relativo agli oneri di sicurezza aziendali, il cui ammontare per l'intera durata dell'appalto l'offerente è comunque tenuto ad indicare espressamente, insieme a quello della manodopera (ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, c. 10, Codice).

9. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La gara - che si svolge integralmente su piattaforma telematica - avrà inizio nel giorno indicato nel bando, presso gli uffici della Stazione appaltante.

Alla gara possono assistere i rappresentanti delle imprese offerenti (oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dagli anzidetti legali rappresentanti) ad esclusione della parte che avviene in seduta riservata. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all'orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti sul sito internet dell'Ente.

Il procedimento di gara sarà articolato in più fasi.

In primo luogo la commissione di gara, in stretto raccordo con il RUP, esaminerà in seduta pubblica la documentazione amministrativa (Plico "A"), ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che risulteranno in regola con quanto disposto dal presente disciplinare di gara e dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, la Commissione, nella prima seduta, procederà:

- i. alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
- ii. a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- iii. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;

iv. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;

v. in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità della documentazione amministrativa, a richiedere, nei limiti e ai sensi dell'art. 83, co.9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;

vi. ai sensi dell'art.85, co.5, del Codice, la Commissione può chiedere ai concorrenti, anche a campione e in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura. All'esito di tali verifiche la Commissione provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà tramite l'utilizzo del sistema AVC-pass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 157 del 17.02.2016. La verifica dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari previsti avverrà a cura della stessa Stazione appaltante, tramite richiesta di produzione documentale. Più in particolare, i requisiti speciali di partecipazione, salvo quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del Codice, potranno essere comprovati attraverso le seguenti referenze:

a) quanto al requisito relativo al fatturato globale, mediante i bilanci delle società di capitali corredati della nota integrativa oppure mediante il fatturato globale e gli ammortamenti risultanti dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA degli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero società di persone;

b) quanto al requisito relativo a servizi di punta, l'attestazione delle prestazioni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture è comprovata da certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; in mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono inserire nel predetto sistema le fatture

relative all'avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso.

La Commissione, in seduta pubblica procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e procederà - in seduta riservata - alla attribuzione dei punteggi dei criteri tecnici suscettibili di immediata valutazione *per tabulas*. Sospenderà quindi la seduta, fissando un termine, comunque non inferiore a 7 giorni, entro il quale gli offerenti dovranno rendere disponibile l'autobus offerto per le prove tecniche sul mezzo. Con la comunicazione PEC di fissazione della data per l'effettuazione delle prove tecniche, la S.A. precisa il luogo in cui il mezzo andrà consegnato (indicativamente presso il deposito mezzi della Società a Vasto). Si precisa che - in caso di presentazione di una sola offerta - la Commissione potrà prescindere dall'effettuazione delle prove sul mezzo, effettuando la valutazione solo sulla base dei dati documentali riportati nell'allegato in calce al modulo dell'offerta tecnica.

Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione, procedendo per ciascun singolo lotto, comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse; procederà poi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti in relazione a ciascun singolo lotto. Nella medesima seduta, la Commissione procede alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritti nel presente disciplinare e all'attribuzione dei punteggi complessivi. All'esito di tali operazioni, la Commissione provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara in relazione a ciascun singolo lotto.

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, c. 3, Codice, ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al successivo c. 6 del medesimo articolo, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 97, c. 4, Codice, avvalendosi della Commissione di gara. Verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e la trasmette al RUP al fine della formulazione alla stazione appaltante della proposta di aggiudicazione.

EVENTUALE VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 97 del Codice attraverso la seguente procedura:

- a) si richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; la richiesta potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse e invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- b) si assegna all'offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- c) il RUP, unitamente alla Commissione, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dalla ricezione della richiesta;
- d) potrà essere esclusa l'offerta a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni richieste entro il termine stabilito;
- e) verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile. L'aggiudicazione sarà disposta nei confronti dell'impresa che abbia conseguito il maggior punteggio finale, dato dalla somma dei punteggi per l'offerta tecnica e per l'offerta economica, salvo quanto disposto in relazione alle offerte anormalmente basse.

L'Amministrazione, tramite il RUP, provvede all'aggiudicazione previa verifica della relativa proposta. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 80 e 85, c. 5, Codice.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, l'appalto verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato. In caso di ulteriore impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata, oltre al corretto assolvimento delle obbligazioni in tema di *transaction fee* a carico dell'aggiudicatario, alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:

- garanzia fideiussoria definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. 103, co. 1, del Codice. L'importo della garanzia può essere ridotto nelle misure indicate dall'art. 93, c. 7, del Codice, come richiamato dall'art. 103. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta;
- ulteriori polizze assicurative di responsabilità civile, come dettagliate nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dall'Amministrazione per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà dell'Amministrazione aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.

10. ESCLUSIONI – AVVERTENZE

Si ribadisce che il concorrente non verrà ammesso alla gara nel caso in cui la domanda dovesse pervenire oltre il termine perentorio stabilito dal bando di gara, rimanendo il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso a rischio esclusivo dell'offerente. La Stazione appaltante declina ogni responsabilità

al riguardo, anche relativamente ad eventuali disguidi di invio telematico di qualunque natura o a cause di forza maggiore che impediscano l'invio della documentazione entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte.

Si ribadisce che il concorrente verrà escluso dalla gara nel caso in cui:

- a) l'offerta economica fosse condizionata o espressa in modo indeterminato o con riferimento ad offerta di altri;
- b) dalle dichiarazioni, dall'offerta o dalla documentazione comunque prodotta, risultassero condizioni o riserve in ordine all'accettazione delle clausole del bando di gara, del disciplinare, del capitolato o degli ulteriori elaborati predisposti dall'Amministrazione appaltante.

Nel caso di contrasto tra le prescrizioni del capitolato e le prescrizioni del disciplinare, prevalgono quelle contenute nel disciplinare. In caso di eventuale contrasto tra le prescrizioni del disciplinare e quelle del bando di gara, prevalgono le disposizioni contenute nel bando di gara.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, o reindirla o prorogarne i termini, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

In caso di non approvazione della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente, l'espletamento della gara si intenderà nullo a tutti gli effetti e l'impresa nei cui confronti è stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto non avrà nulla a pretendere per il mancato affidamento del medesimo. La proposta di aggiudicazione fatta in sede di gara è, quindi, vincolante per l'impresa aggiudicataria fino all'eventuale annullamento della gara o fino al termine previsto per la stipula del contratto, restando invece la S.A. titolare di ogni più ampia potestà di autotutela ai sensi di legge.

Le dichiarazioni non in regola con l'imposta di bollo sono soggette a regolarizzazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 19 e 31 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.

Le sedute di gara possono essere, se necessario, aggiornate ad altra ora o in giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati sulla piattaforma telematica di negoziazione, nonché sul sito del Comune nella sezione dedicata alla presente procedura almeno 2 giorni prima della data fissata. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli interessati. L'obbligo di preavviso non sussiste per i rinvii di orario decisi all'interno della stessa giornata.

11. ACCESSO AGLI ATTI

In relazione all'accesso agli atti, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 53, Codice e artt. 22 e ss. L. n. 241/1990.

12. TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l'appalto dei servizi in oggetto. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.

13. PROVA TECNICA DEL MEZZO

L'operatore economico offerente è tenuto a mettere a disposizione il mezzo per l'eventuale esecuzione delle prove e valutazioni tecniche di rito da parte della Commissione giudicatrice, laddove necessario. La data per l'effettuazione delle prove è comunicata con almeno 3 giorni di preavviso da parte della Stazione appaltante. La mancata messa a disposizione del mezzo comporterà l'automatica esclusione dalla procedura di gara.

14. NORMATIVA DI SETTORE APPLICABILE

I prodotti offerti, ai fini dell'omologazione e successiva immatricolazione, devono rispondere alle vigenti normative comunitarie e nazionali attinenti le caratteristiche del prodotto autobus e di emissioni inquinanti, di seguito elencati, in via meramente indicativa e non esaustiva:

➤ alle norme contenute nel Decreto 20 giugno 2003 "Recepimento della direttiva 2001/85/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001" concernente le disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica alle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE, (S.O. n. 129 alla G.U. n. 183 del 8 agosto 2003);

➤ della direttiva 2007/46/CE e del DM 24.4.2008 di recepimento, in materia di omologazione dei veicoli a motore e regolamento CE 385/2009;

- al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 settembre 2003 pubblicato nella G.U. serie generale n. 259 del 07 novembre 2003 (relativo alle masse ed alle dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi);
- alle norme CUNA con specifico riferimento ai veicoli di cui alle “Classi I”, “Classi II” e “Classe III”;
- alle prescrizioni del Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 4 agosto 2017 n. 124 e del “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. ed in particolare alle prescrizioni del D. Lgs. n. 150/06 in tema di cinture di sicurezza;
- alle prescrizioni del Reg CEE 561/06 in tema di cronotachigrafo digitale;
- alla direttiva 2004/108/CE, del D.Lgs. 194/2007 e del D.Lgs. 81/2008 in tema di rispetto della compatibilità elettromagnetica (EMC);
- al rispetto delle norme contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori destinati alla propulsione dei veicoli e nello specifico del Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dei Trasporti pubblicato sulla GURI del 13 aprile 2007;
- al rispetto delle vigenti normative in materia delle emissioni sonore da parte dei veicoli a combustione interna con riferimento alla Direttiva 2007/34/CE del 14.06.2007 e s.m.i. e norme CUNA NC 504-03 e CUNA NC 504-04, per la rumorosità esterna, e norme CUNA NC 504-01 E CUNA NC 504-02, per la rumorosità interna, nonché per quanto applicabile dal Regolamento UN/ECE n. 51 (GUCE del 30.05.2007 n. 137);
- al rispetto della norma ISO 2631 e del D.Lgs. 187/2005 in tema di esposizione del conducente alle vibrazioni;
- al rispetto delle norme tecniche UNI 3795, CUNA NC 590-02 e della Direttiva 95/28/CE e relativi allegati in tema di protezione contro gli incendi;

- al rispetto della Direttiva 2005/39/CE che modifica la direttiva 74/408/CEE relativa ai sedili, ai loro ancoraggi ed ai poggiatesta dei veicoli a motore, recepita con Decreto 01 febbraio 2006 dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che recepisce la direttiva 2005/41 CE in tema di ancoraggio delle cinture di sicurezza;
- al rispetto della Direttiva 2005/40/CE che modifica la direttiva 77/541/CEE relativa alle cinture di sicurezza ed ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore, recepita con Decreto 01 febbraio 2006 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- al rispetto della Direttiva 2009/338/CE del 23.4.2009 in tema di promozione di veicoli puliti ed a basso consumo energetico nel trasporto stradale.

Si applica la L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'AMMINISTRATORE UNICO – RUP

Ing. Giuseppe SILVESTRI